STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 14
n. 07/2018
23 febbraio 2018

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 4
4. Aggiornamento continuo – Certificaz. Unica pag.10
5. Prassi della settimana pag.14
6. Scadenzario pag.14
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.19

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO, DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO**

  Entro il 28.02.2018 va presentata la domanda all'INPS per usufruire del regime contributo agevolato per gli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti che utilizzano il regime forfetario (L. 190/2014).

  Pagina 4

- **IL SALDO IVA ENTRO IL 16 MARZO 2018**

  Il 16 marzo 2018 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2017 che risulta dalla dichiarazione IVA, in unica soluzione o in forma rateale. E' possibile differire il pagamento, maggiorandolo dello 0,40%, al 02.07.2018, termine di scadenza delle imposte sui redditi, oppure anche al successivo 20.08.2018, con un ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

  Pagina 6

- **RIEPILOGO SCADENZE DICHIARAZIONI 2018**

  Dopo le modifiche al calendario delle dichiarazioni da parte della Legge di Bilancio 2018, si riepilogano con l'ausilio di una pratica tabella le scadenze di tutti i dichiarativi 2018, relativi al periodo d'imposta 2017.

  Pagina 8

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CERTIFICAZIONE UNICA 2018**

  Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare", dopo un riepilogo sui termini e le modalità di presentazione della Certificazione Unica 2018, analizziamo le novità più rilevanti del modello, per focalizzare l'attenzione alle modifiche principali rispetto all'anno scorso e non commettere errori di compilazione.

  Pagina 9

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

  Pagina 21

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 23.02.2018 AL 09.03.2018**

  Pagina 21

INTRASTAT 2018: nuova nota dalle Dogane
In merito ai modelli INTRASTAT 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il 20 febbraio 2018 una nota di riepilogo delle novità e delle semplificazioni degli elenchi presentati per finalità statistiche (Nota 18588/RU). Si ricorda che le novità sui modelli INTRA si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018.

Comunicazione Liquidazione Iva quarto trimestre 2017: scadenza il 28 Febbraio
Entro il 28 febbraio 2018 deve essere trasmessa la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al 4° trimestre 2017 (ottobre, novembre, dicembre). Tale obbligo grava sui soggetti passivi Iva (vale a dire le imprese individuali, i professionisti, gli studi associati, le società di persone, di capitali, i soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni). Si ricorda che tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Biglietto spettacoli dinamico: IVA in base al prezzo massimo
Con la risoluzione 15 del 15 febbraio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. "biglietto dinamico" nel mondo dello spettacolo. Infatti, sempre più spesso per la vendita dei biglietti si utilizza il principio del dynamic ticket pricing, assimilabile a quello già utilizzato nel settore dei trasporti aerei. L'Agenzia ha chiarito che nel caso dei biglietti dinamici per ragioni di certezza e di uniformità, ai fini IVA è corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.

Indennizzi contratti di prossimità: tassati se sostituiscono il reddito
Le indennità che abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, e pertanto sono da assoggettare a tassazione con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute. E' questo il fulcro della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 del 15.2.2018.

Cessione del credito: l'imposta sostitutiva non dipende dal cessionario
Con la Risoluzione 17/e del 16.2.2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito soggettivo dell'imposta sostitutiva. In particolare, è stato chiarito che l'atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria può beneficiare dell'effetto sostitutivo.

Legge di stabilità 2018: ecco il codice tributo per le novità sui carburanti
La legge di stabilità 2018 ha introdotto delle norme antifrode per i carburanti prevedendo il pagamento con F24 dell'IVA dei carburanti estratti da un deposito fiscale. Per tale versamento, con la risoluzione di Agenzia delle Entrate 18/E del 20.2.2018, è stato istituito il codice tributo "6044", da indicare nel modello F24 ELIDE unitamente

- al codice fiscale del gestore del deposito;
- al relativo codice accisa.

Agevolazioni per le zone della Lombardia colpite dal sisma: aggiornato l'elenco
Il Mise con decreto 7 febbraio 2018, ha approvato l'elenco delle micro imprese localizzate nel perimetro della zona franca dei Comuni della Lombardia, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, ammesse ai benefici previsti dalla legge in forma di esenzioni fiscali e prorogate dalla Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017).

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la sentenza della CTP di Milano che ha ribadito che il partner di una società di revisione non è tenuto al versamento dell'IRAP. In particolare, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. (sentenza 504/23/2018 del 6 febbraio 2018).

Concludiamo informando che il CNDCEC ha firmato il protocollo con Alleanza delle cooperative per condividere tra i professionisti studi, ricerche e modelli interpretativi della disciplina delle società cooperative e per sviluppare ogni altra iniziativa utile per migliorare la conoscenza e la cultura degli operatori impegnati nel settore cooperativo.

INFORMAZIONE FISCALE

Il regime contributivo agevolato, domanda entro il 28 febbraio

Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa e che adottano il regime forfetario (L. 190/2014), iscritte alle Gestioni artigiani e commercianti, possono beneficiare del **regime contributivo agevolato**, **dietro** apposita **comunicazione** da effettuare **entro il 28.02.**

Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato l'anno scorso (2017), e intendono continuare ad applicarlo, non devono effettuare una nuova comunicazione.

<table>
<tr><th colspan="5">IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO</th></tr>
<tr><td rowspan="9">SOGGETTI INTERESSATI</td><td colspan="4">Come ha chiarito l'Inps con la Circolare 35 del 19.02.2016, possono usufruire del regime contributivo agevolato le persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d'impresa familiare che, nell'anno precedente, rispettano i limiti di ricavi (riportati sotto) e le ulteriori condizioni richieste dal regime(sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi; sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro).</td></tr>
<tr><td>Codice attività ATECO 2007</td><td>Settore</td><td>Limiti compensi</td><td>Coeff. redditività</td></tr>
<tr><td>(10 – 11)</td><td>Industrie alimentari e delle bevande</td><td>45.000</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9</td><td>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</td><td>50.000</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>47.81</td><td>Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande</td><td>40.000</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>47.82 – 47.89</td><td>Commercio ambulante di altri prodotti</td><td>30.000</td><td>54%</td></tr>
<tr><td>(41 – 42 – 43) – (68)</td><td>Costruzioni e attività immobiliari</td><td>25.000</td><td>86%</td></tr>
<tr><td>46.1</td><td>Intermediari del commercio</td><td>25.000</td><td>62%</td></tr>
<tr><td>(55 – 56)</td><td>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</td><td>50.000</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUZIONE AGEVOLATA</td><td colspan="4">La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è ridotta del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.
Per quanto riguarda l'accredito della contribuzione, se il versamento è di un importo:
♦ pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, si avrà diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
♦ inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.
In caso di:
♦ un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare;
♦ inizio dell'attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.</td></tr>
</table>

	Qualora il titolare dell'impresa rientrante nel nuovo regime **forfetario si avvalga di coadiuvanti o coadiutori**, potrà attribuire ad essi una quota di reddito fino ad un massimo del 49%. L'INPS, nella circolare 29/2015, afferma che nel caso di coadiuvanti o coadiutori, "***anch'essi compresi nel regime previdenziale agevolato*** *cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa*", la **base imponibile** su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data: ♦ dalla **quota di reddito** determinato forfetariamente ed **attribuito al collaboratore** fino ad un massimo del 49%; ♦ da **tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore percepisce** nel periodo d'imposta.
ESCLUSIONE DA ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI	**Ai soggetti che si avvalgono del regime contributivo** agevolato, e ai loro collaboratori familiari, è preclusa la possibilità di usufruire di determinati e ulteriori benefici fiscali. **In particolare:** ♦ i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%; ♦ i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell'ambito di un'impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali. Per quanto riguarda il primo punto, nella circolare 29/2015 l'INPS ha chiarito che, **la riduzione contributiva del 50% potrà essere nuovamente accordata** nel caso in cui il titolare di pensione, over 65, esca dal regime agevolato. In tal caso il beneficio sarà concesso con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta.
MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	**Per accedere al regime contributivo** agevolato **occorre presentare apposita domanda** all'INPS, con modalità diverse a seconda che il soggetto: ♦ **risulti già beneficiario del regime nel 2017.** In tal caso è possibile continuare ad avvalersi del regime qualora: ✓ siano rispettati i requisiti di ricavi 2017 e le ulteriori condizioni richieste; ✓ non si abbia espressamente rinunciato al beneficio. In questo caso i soggetti non devono ripresentare per il 2018 la comunicazione telematica di adesione al regime contributivo agevolato. ♦ **abbia iniziato nel 2017 un'attività** d'impresa per cui **intende beneficiare nel 2018 del regime agevolato**. In tal caso è necessario comunicare l'adesione entro il 28.2.2018. Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti). Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un'attività d'impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall'Istituto l'apposito modello cartaceo, specificando l'attività esercitata tramite l'indicazione del codice REA. ♦ **intraprenda una nuova impresa dal 1° gennaio 2018**, e presuma di possedere i requisiti richiesti, in tal caso occorre **presentare telematicamente l'apposita dichiarazione di adesione**, "***con la massima tempestività*** *rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale*". Nella circolare l'INPS chiarisce che **se la domanda perviene all'INPS:** ✓ entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime; ✓ in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è "trasferita", per l'istruttoria, alla competente sede.

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	Secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, **il regime contributivo agevolato cessa** a partire **dall'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti** stabiliti **per l'accesso al regime forfetario**, ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso. Nella circolare l'INPS chiarisce che, **se i requisiti per usufruire del regime agevolato** - anche se dichiarati - **non sono mai esistiti** in capo al dichiarante, **il regime contributivo agevolato cesserà "*ab origine*".** Questo significa che l'imposizione contributiva ordinaria verrà ripristinata a partire dall'anno in cui era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare, pertanto, nelle seguenti tre ipotesi: ♦ **venir meno dei requisiti** che hanno consentito l'applicazione del beneficio; ♦ **scelta del contribuente** *"a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato"*; ♦ **comunicazione** all'INPS da parte dell'**Agenzia delle Entrate** del fatto che il **soggetto** non ha mai aderito al regime forfetario ovvero **non ha mai avuto i requisiti per aderire.** Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio l'INPS comunicherà il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al Cassetto Previdenziale. Nel terzo caso il regime ordinario verrà ripristinato retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

INFORMAZIONE FISCALE

Il saldo Iva entro il 16 marzo 2018

Il saldo Iva si determina in dichiarazione annuale come differenza fra l'Iva a debito e l'Iva a credito relative all'intero anno solare, tenendo conto dei versamenti periodici e dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (se non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione). **Se la differenza, risultante al rigo VL38, è a debito per un importo superiore a 10 Euro il contribuente deve effettuare il versamento dovuto**, secondo scadenze diverse a seconda che presenti la dichiarazione Iva autonoma o unificata.

Nella seguente tabella si riepilogano i termini e le modalità di versamento del saldo Iva per l'anno 2018.

SALDO IVA ENTRO IL 16.03.2018	
PREMESSA	Con riferimento al periodo d'imposta 2017, il saldo dovrà essere versato **entro giovedì 16 marzo 2018**. Il pagamento potrà avvenire in **unica soluzione** o in **forma rateale**. In quest'ultimo caso: ♦ la **1ª rata** deve essere versata **entro il 16.03.2018**; ♦ le **rate successive alla 1ª** devono essere versate **entro il giorno 16 di ogni mese successivo** al 16.03.2018, con applicazione degli **interessi** fissi di rateizzazione nella misura dello **0,33% mensile**[1]; ♦ il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, **concludersi entro il mese di novembre 2018**. Si ricorda che quest'anno la dichiarazione Iva va presentata entro il 30.04.2018, non è più possibile presentarla in forma unificata.

[1] Misura così modificata dall'art. 5 del D.M. 21.05.2009, in vigore dal 15.06.2009.

	IN UNICA SOLUZIONE	**16.03.2018**	
	IN FORMA RATEALE (fino ad un massimo di 9 rate)	**1ª rata**	**16.03.2018** (senza interessi)
		2ª rata	**16.03.2018** (senza interessi)
		3ª rata	**16.04.2018** (+ interessi 0,33%)
		4ª rata	**16.05.2018** (+ interessi 0,66%)
		5ª rata	**18.06.2018** (+ interessi 0,99%)
		6ª rata	**16.07.2018** (+ interessi 1,32%)
		7ª rata	**20.08.2018** (+ interessi 1,65%)
		8ª rata	**16.10.2018** (+ interessi 2,31%)
		9ª rata	**16.11.2018** (+ interessi 2,64%)

TERMINI DI VERSAMENTO SALDO IVA 2017 DIFFERITI AL 02.07.2018

Anche se non è più possibile presentare la dichiarazione IVA unificata, resta comunque **la possibilità di versare entro il nuovo termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.** Si ricorda, infatti, che il termine di versamento del:

- saldo Irpef scade il **02.07** (in quanto quest'anno il 30.6 cade di sabato);
- saldo Ires scade l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (02.07 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare).

E' possibile inoltre effettuare tali versamenti entro il **30° giorno successivo**, con la **maggiorazione dello 0,40%, quindi entro il 20.08.2018** (in quanto il 1° agosto cade all'interno della Proroga di Ferragosto).

In conclusione il saldo IVA 2017 può essere versato:

- **in unica soluzione**, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 02.07. Pertanto, ad esempio, se il saldo è versato entro il 02.07.2018 l'importo dovrà essere maggiorato dell'1,6% (= 0,40% x 4 mesi);
- **in forma rateale**, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 02.07, e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di sei rate (poiché la rateizzazione deve concludersi entro novembre). Ad ogni rata vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensili.

	ENTRO IL 02.07.2018		
	IN UNICA SOLUZIONE	**02.07.2018 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese** intercorsa tra il 16.03.2018 e la data di versamento	
	IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	**Maggiorazione del saldo Iva 2017 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese** intercorsa tra il 16.03.2018 e la data di versamento **e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo** da versare:	
		1ª rata	**02.07.2018** (senza interessi di rateazione)
		Rate successive	**Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il saldo IVA 2018 deve essere versato utilizzando il **modello F24 telematico**, riportando all'interno della Sezione "*Erario*":

- il **codice tributo "*6099*"**;
- il **codice tributo "*1668*"** per gli interessi rateali;
- il **numero della rata** che si sta versando **ed il numero totale delle rate** (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- **l'anno** di riferimento "**2017**";
- **l'importo del saldo IVA dovuto**; in merito occorre segnalare che:
  - ✓ se il versamento è effettuato **in unica soluzione** entro il 16.03.2018: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 **arrotondato all'unità di euro** perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;

	✓ se il versamento è differito e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ♦ **l'importo del credito disponibile** (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA. Bisogna ricordare, inoltre, le **consuete regole di trasmissione del Mod. F24**: ♦ in caso di presentazione di un **mod. F24 a zero**, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); ♦ in caso di presentazione di un **mod. F24 a debito** questo può essere presentato mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline/remote/home banking).

INFORMAZIONE FISCALE

Riepilogo scadenze dichiarazioni 2018 (periodo d'imposta 2017)

In vista della campagna fiscale si riepilogano le **scadenze delle dichiarazioni 2018** (anno imposta 2017). Nonostante le modifiche apportate al calendario dei dichiarativi, da parte della Legge di bilancio 2018, si consiglia in ogni caso di monitorare le date, in quanto è consuetudine del legislatore intervenire con provvedimenti di proroga.

RIEPILOGO SCADENZE DICHIARAZIONI 2018		
NOVITA'	La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il calendario delle dichiarazioni dei redditi. I **termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap**, normalmente scadenti il 30 settembre, **slittano al 31.10** per gli anni per cui si applicano le disposizioni relative allo spesometro (art. 21 D.l. 78/2010)[2]. Poiché la stessa Legge di Bilancio prevede che il 2018 sarà l'ultimo anno di applicazione dello spesometro (articolo 1, comma 916, legge 205/2017), si ritiene che i nuovi termini di presentazione del Mod. Redditi PF/SP/SC, fissato al 31.10.2018 siano validi solo per quest'anno. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i nuovi termini di presentazione sono entrati **a regime**: **Mod. 770 entro il 31 ottobre** anziché entro il 31 luglio come gli anni scorsi (termine che poi veniva di volta in volta prorogato)[3]. **Anche i nuovi termini di presentazione del mod. 730 hanno carattere definitivo: 23 luglio** anziché 7 luglio per la presentazione del mod. 730 tramite Caf o intermediario abilitato, o per la presentazione del 730 precompilato direttamente da parte del contribuente. Ricordiamo che l'anno scorso era possibile utilizzare il maggior termine del 24.7.2017 (il 23 luglio cadeva di domenica) se si trattava di modello 730 precompilato e il contribuente lo inviava autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avveniva a mezzo di un Caf o di un intermediario abilitato che, al 7.7.2017, avesse effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico. Resta fissa, invece, al 7 luglio (che quest'anno slitta al 9 luglio in quanto il 7 cade di sabato) la scadenza per la presentazione del 730 tramite il sostituto.	
SCADENZE DICHIARAZIONI	DICHIARAZIONE IVA 2017	**30.04.2018** PRESENTAZIONE TELEMATICA
	CERTIFICAZIONE UNICA 2017	**7.3.2018** PRESENTAZIONE TELEMATICA
		31.3.2018 RILASCIO CU AI SOSTITUITI

[2] Articolo 1, comma 932, Legge 205/2017.
[3] Articolo 1, comma 933, Legge 205/2017.

	MODELLO 730/2018 PRECOMPILATO	**16.04.2018** (il 15.4 cade di domenica) DISPONIBILE ON LINE, SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IL MODELLO 730 PRECOMPILATO
		9.7.2018 (il 7.7 cade di sabato) CONSEGNA AI SOSTITUTI D'IMPOSTA
		23.7.2018 INVIO DIRETTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE OPPURE INVIO DA PARTE DEI CAF O PROFESSIONISTI
	MODELLO 730/2018 ORDINARIO	**9.7.2018** (il 7.7 cade di sabato) CONSEGNA AI SOSTITUTI D'IMPOSTA
		23.7.2018 INVIO DA PARTE DEI CAF O PROFESSIONISTI
	MODELLO 770/2018	**31.10.2018**
	MODELLO REDDITI 2018 PF	**Dal 02.05.2018 al 02.07.2018** CARTACEO PRESSO GLI UFFICI POSTALI[4]
		31.10.2018 TELEMATICO
	MOD. REDDITI 2018 SOGGETTI IRES	**31.10.2018** PER I SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
		ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI **CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA**
	MOD. IRAP/2018	**31.10.2018** PER I SOGGETTI IRPEF E SOCIETÀ DI PERSONE, NONCHÉ PER I SOGGETTI IRES CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
		ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI **CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI IRES**

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

INTRODUZIONE

I sostituti d'imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2018 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2017.

Il 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10729/2018, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica assieme alle relative istruzioni, che come l'anno scorso si presenta in duplice veste:

- **la Certificazione Unica Sintetica**, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore

[4] In particolare ciò è possibile nei seguenti casi:
- contribuente che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non può presentare il mod. 730;
- contribuente che pur potendo presentare il mod. 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
- contribuente che deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Negli altri casi si deve ricorrere alla modalità telematica.

autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2018 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;

- la **Certificazione Unica Ordinaria**, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2018, in via telematica.

Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:

- **il frontespizio,**
- **il quadro CT** (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate);
- la certificazione di **lavoro dipendente**
- e quella di **lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi.**

Tra le novità di quest'anno si segnala in particolare il **nuovo prospetto per le locazioni brevi**, inserito per indicare i dati dei contratti di locazione breve e delle ritenute effettuate sui compensi ricevuti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **soggetti tenuti all'invio** della Certificazione Unica?
2. **Quali sono le modalità e i termini di invio** della Certificazione Unica?
3. Quali sono le **sanzioni per il mancato o tardivo invio** della Certificazione Unica?
4. Ci sono **novità** quest'anno per la compilazione del **frontespizio**?
5. Come si compila il **quadro CT**?
6. Quali sono le novità nella **sezione dati anagrafici?**
7. Quali sono le novità nella **sezione Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale?**
8. Quali sono le novità nella **sezione Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi?**
9. In cosa consiste il **nuovo prospetto Certificazione redditi - Locazioni brevi?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.1. Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2017 **coloro che nel 2017:**

- **hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte** ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
- **hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi** previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici **nonché i premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

La CU 2018 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.2. La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto **con riferimento all'anno 2017** la scadenza è fissata per il **7 marzo 2018.** Entro il 12.03.2018 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il flusso si compone di:

- **Frontespizio;**
- **Quadro CT;**
- **Certificazione Unica 2018.**

E' possibile suddividere il flusso inviando oltre al frontespizio e al quadro CT le Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Se più agevole è anche possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni dati relative a lavoratori dipendenti.

Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi **entro il 31.03.2018**) i sostituti d'imposta devono **consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti**, in duplice copia, anche in formato elettronico.

INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	**7.3.2018**
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICAAI PERCIPIENTI	**31.03.2018**

Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2018 (termine di presentazione del Mod. 770).

D.3. QUALI SONO LE SANZIONI PER IL MANCATO O TARDIVO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

R.3. Per l'omessa presentazione della Certificazione Unica si applica la sanzione pari a **100 Euro per ogni CU**, con un massimo di € 50.000.

Tuttavia se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione la sanzione applicata è più bassa: **€ 33,33 per ogni CU**, con un massimo di € 20.000.

Si ricorda, inoltre, che in caso di errata trasmissione **la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.**

D.4. CI SONO NOVITÀ QUEST'ANNO PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO?

R.4. Non ci sono novità per quanto riguarda la struttura del frontespizio, che è rimasto invariato rispetto all'anno scorso. Si segnala, tuttavia, che **è stato inserito il nuovo codice "8"** tra i codici da riportare nella

casella "**Eventi eccezionali**". La casella, si ricorda, deve essere compilata dal sostituto che si sia avvalso della sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione, a seguito del verificarsi di un evento eccezionale.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento		Sostituzione			Eventi eccezionali

Nella casella dovranno essere indicati uno dei seguenti codici:

- **1,** per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali è prevista la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimento fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo (art. 20 comma 2 L. 44/99);
- **3,** per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM 16.6.2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti in tale periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15.12.2017 dall'art. 21-bis, D.l. n. 13/2017;
- **8** (anziché "6" come l'anno scorso) per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

D.5. COME SI COMPILA IL QUADRO CT?

R.5. Nel quadro CT i sostituti segnalano all'Agenzia delle Entrate la **sede telematica dove ricevere i flussi con i dati dei modelli 730-4**. Prima dell'introduzione del modello CU si utilizzava un modello ad hoc, denominato "*Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4*", il cui termine di presentazione scadeva il 31.3 di ogni anno.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale Numero di cellulare — Indirizzo di posta elettronica
SEZIONE A Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE — UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL — Codice sede Entratel
SEZIONE B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario — Codice fiscale dell'intermediario incaricato 1 — Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2 Numero di cellulare dell'intermediario incaricato 3 — Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4 alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. FIRMA DEL SOSTITUTO

Il quadro CT **va presentato dai sostituti d'imposta che**:

- **non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO** ("Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate") **ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015/2016/2017;**

- **trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato**.

Mentre non deve essere compilato:

- dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell'intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;
- se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente;

se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo.

D.6. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE DATI ANAGRAFICI?

R.6. La parte relativa ai dati anagrafici del **sostituto d'imposta** è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso. Si segnalano tuttavia delle modifiche nelle istruzioni, relative ai codici da indicare al **campo 9 "*Eventi eccezionali*"**, che identificano l'evento per cui è stata disposta la proroga o la sospensione degli adempimenti:

1	per i contribuenti vittime di **richieste estorsive e dell'usura** per i quali l'art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo
2	per i contribuenti colpiti dagli **eventi sismici del 24.8.2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, che a tale data avevano la **residenza / sede operativa nei citati territori**, per i quali l'art. 1, DM 1.9.2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 24.8.2016 ed il 16.12.2016. I Comuni interessati sono riportati nell'Allegato 1 del citato Decreto. La sospensione è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 30.11.2017 per la generalità dei soggetti coinvolti e fino al 31.12.2017 soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricola ex art. 4, DPR n. 633/72. Detta sospensione si applica anche ai soggetti residenti nei Comuni indicati nell'Allegato 1 del DL n. 189/2016.
3	per i contribuenti **residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o di Linosa** interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 16.12.2011, prorogata da ultimo fino al 15.12.2017 dall'art. 21-bis del D.l. 13/2017;
4	per i contribuenti colpiti dagli **eventi sismici dell'ottobre 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, residenti o aventi la sede legale / operativa nei Comuni elencati nell'Allegato 2 del DL n. 189/2016, ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 26.10.2016 al 30.9.2017 ai sensi del DM 1.9.2016 e dell'art. 48, comma 10, DL n. 189/2016. Tale termine è stato prorogato al 30.11.2017 per la generalità dei soggetti e al 31.12.2017 soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricola ex art. 4, DPR n. 633/72.
5	per i contribuenti residenti al 18.1.2017 nei territori dei comuni **colpiti dal sisma di**

(novità)	**gennaio 2017**, elencati nell'Allegato 2-bis del DL n. 189/2016, ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30.11.2017, ai sensi del DM 1.9.2016. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31.12.2017 solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4, DPR n. 633/72.
8 (novità)	per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

D.7. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALI?

R.7. La sezione *"Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale"*, **presenta molte differenze rispetto all'anno scorso**.

La prima novità riguarda la **sezione "*Assistenza fiscale 730/2017 dichiarante*"**:

- nuova modalità di compilazione del **campo 54 "*Presenza 730/4 integrativo*"**, in cui va indicato il codice indicato nel modello 730/4 integrativo, che indica il motivo dell'integrazione (in precedenza doveva essere o meno barrata la casella);
- **nuovo campo 55 "*Presenza 730/4 rettificativo*"**, in cui va riportato il codice indicato nel modello 730/4 rettificativo, che indica il motivo della rettifica;
- **nuovi campi 101 e 102** relativi all'***imposta sostitutiva premi risultato***, per effetto della reintroduzione dello sgravio sui premi di produttività.

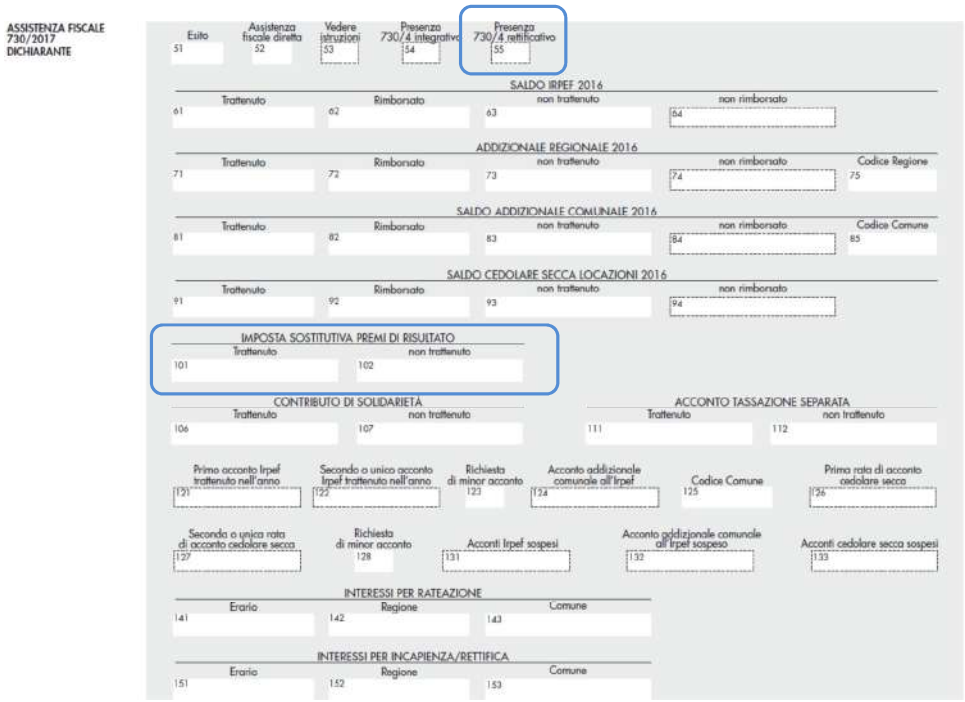

A fronte dei nuovi campi 101 e 102 "imposta sostitutiva premi risultato", è stata inserita la **nuova caselle 165 "*Imposta sostitutiva*" nella sezione "*Assistenza fiscale sospesa*".**

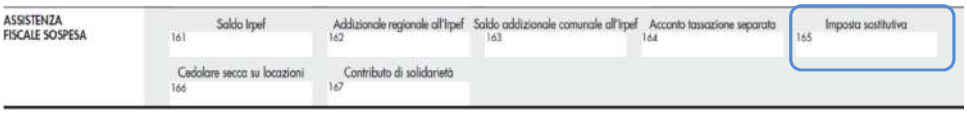

Per quanto riguarda la **sezione "*Oneri detraibili*"**, si segnalano delle modifiche nelle istruzioni di compilazione. Resta fermo, come indicato l'anno scorso, che nella sezione vanno esposti il codice dell'onere detraibile e il relativo ammontare, tenuto conto dei limiti massimi di spesa previsti dalla legge, e al lordo dell'eventuale franchigia. Da quest'anno si specifica che:

- **gli importi vanno indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto** d'imposta che la rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di conguaglio;
- vanno considerati i **soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.**

Nella sezione "Detrazioni e crediti" è presente il **nuovo campo 398 "*Bonus recuperato*",** da compilare in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.

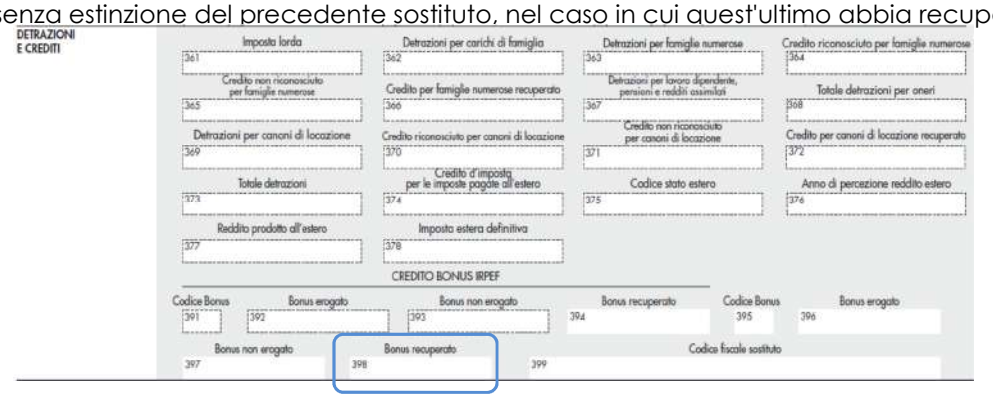

Per quanto riguarda la **sezione "*Oneri deducibili*"**, valgono le medesime considerazioni effettuate per la sezione illustrata prima "Oneri detraibili", ossia che, rispetto all'anno scorso, le istruzioni specificano che:

- **gli importi vanno indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto** d'imposta che la rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di conguaglio;
- vanno considerati i **soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.**

Nella **sezione "*Altri dati*"** si segnala:

- la soppressione delle sottosezioni "Contributo di solidarietà" e "Contributo trattamenti pensionistici";
- **l'introduzione dei nuovi campi 460 "*Pensione orfani*" e 461 "*Pensione orfani non Campione d'Italia*"** in cui vanno riportati gli importi della pensione dei superstiti di assicurato e pensionato corrisposte agli orfani, al lordo della quota esente, distinguendo tra residenti a Campione d'Italia o in altri Comuni.

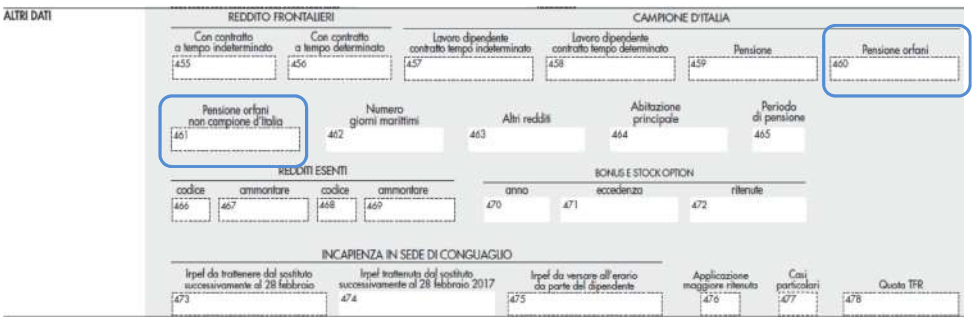

Nella sezione ***"Dati relativi ai conguagli"*** sono stati **modificati i codici da inserire nel campo 537 "*Causa*"**, con cui viene identificata la causa che ha portato al conguaglio del reddito corrisposto dagli altri soggetti. I codici da riportare sono elencati nella tabella "N" dell'appendice delle istruzioni alla certificazione unica 2018. La modifica, rispetto all'anno scorso, riguarda il codice:

- **1**, che identifica esclusivamente l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto;
- **9**, che riguarda l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.

Nella sezione ***"Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali"*** sono stati inseriti nuovi campi:

- **574 e 584** in cui va indicato l'ammontare del premio corrisposto sotto forma di benefit, nel caso specifico contribuzione alle forme pensionistiche complementari;
- **575 e 585** in cui va indicato l'ammontare del premio corrisposto sotto forma di benefit, nel caso specifico contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- **579 e 589** in cui vanno indicate le somme e i valori di cui all'art. 51 comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio risultato;
- **602**, in cui vanno indicati i premi erogati da altri soggetti, relativi alle somme e ai valori di cui all'art. 51 comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio risultato.

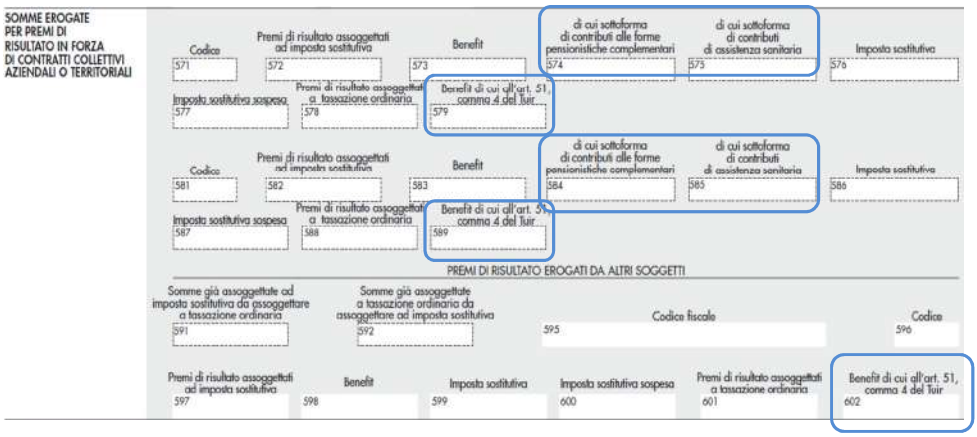

La sezione ***"Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico"*** è rimasta invariata rispetto all'anno scorso tuttavia si segnala che nelle istruzioni è stato precisato che:

- la compilazione dei dati richiesti è dovuta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico;
- in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 20 della L. 76/2016 le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuno delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Nella sezione ***"Rimborsi di bene e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR"*** è stata aggiunta la sottosezione ***"Altri sostituti"*** in cui vanno indicati i rimborsi effettuati da precedenti sostituti d'imposta. Tale

sottosezione è presente solo nella Certificazione Ordinaria.

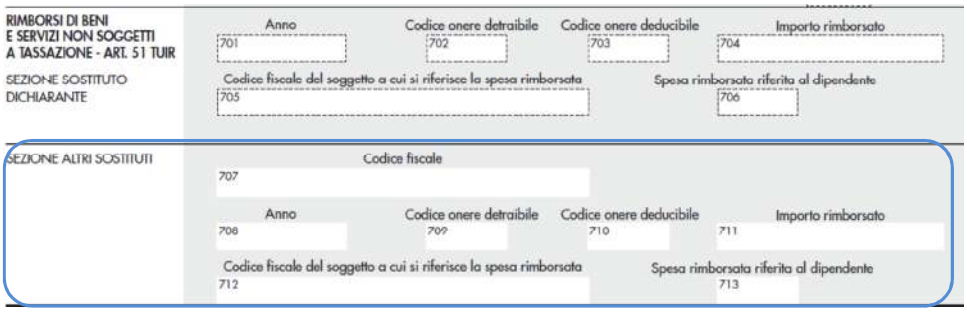
RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE

Anno 701 | Codice onere detraibile 702 | Codice onere deducibile 703 | Importo rimborsato 704

Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata 705 | Spesa rimborsata riferita al dipendente 706

SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

Codice fiscale 707

Anno 708 | Codice onere detraibile 709 | Codice onere deducibile 710 | Importo rimborsato 711

Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata 712 | Spesa rimborsata riferita al dipendente 713

D.8. QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA SEZIONE CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI?

R.8. La sezione relativa alla certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, presenta alcune modifiche rispetto all'anno scorso.

La prima riguarda il codice da indicare nel **campo 1 *"Causale"***, in cui va indicata la **tipologia di reddito** corrisposto, facendo attenzione al fatto che le tipologie reddituali sono divise in due elenchi: uno per quelle rientranti nel mod. 730, l'altro per quelle che possono essere dichiarate solo con il Mod. Redditi:

TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE NEL MODELLO 730/REDDITI 2017 PF	
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
F (novità)	Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (eredi e legatari dell'autore e inventore)
L1	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	Prestazioni di lavoro autonomo non abituale
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di

	iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: ♦ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; ♦ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS
O1	Obblighi di fare, di non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Il codice riguarda i soggetti che, avendo compiuto 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata Inps.
V1	Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio).

TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE ESCLUSIVAMENTE NEL MODELLO REDDITI 2017 PF O DA NON INDICARE IN QUANTO GIÀ TASSATE A TITOLO DEFINITIVO	
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
J (novità)	Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alla cessione di tartufi
K (novità)	Assegni di servizio civile di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 40/2017
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26.10.2004
Q	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S	Provvigioni corrisposte a commissionario
T	Provvigioni corrisposte a mediatore
U	Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato

	per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici
V2	Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio
W	Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti d'appalto, d'opera e/o servizi per i quali è operata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.
X	Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143
Y	Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 dalle società di cui al suddetto codice "X" per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4 D.lgs. 143/2005
Z0	Titolo diverso dai precedenti

Per i codici "G", "H", "I" va riportato nell'apposito campo **l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.**

Un'altra novità riguarda la Sezione relativa ai ***"Dati fiscali"***, che pur restando invariata nella struttura, presenta delle differenze nelle istruzioni per la compilazione del **campo 6 "*Codice*"**, in relazione ai codici:

- **5**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**50% dell'ammontare erogato) - anziché 30%** come l'anno scorso -relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 147/2015;
- **6 (nuovo codice)** nel caso di assegni di servizio civile di cui all'art. 16 del D.lgs. 40/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;
- **7 (ex codice 6)** nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

D.9. IN COSA CONSISTE IL NUOVO PROSPETTO CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI?

R.9. Il **nuovo prospetto "*Certificazione redditi - Locazioni brevi*"**, dove vanno riportati i dati relativi ai contratti di locazione breve e alle ritenute operate sui canoni/corrispettivi incassati, è la novità più importante della CU 2018.

Si ricorda che per contratti di locazione breve si intendono i contratti instaurati tra persone fisiche, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, non soggetti a registrazione. La locazione avviene tramite il locatore o tramite l'ausilio di intermediari immobiliari, compresi anche i portali online.

I redditi derivanti da tali tipologie di locazioni (per i contratti stipulati dall'1.6.2017) sono soggetti ad un **regime opzionale** che prevede l'applicazione della **cedolare secca al 21%,** in luogo degli ordinari scaglioni IRPEF. L'intermediario che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi derivanti dalla locazione deve operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario, che si considera a titolo d'imposta (se si applica la cedolare) o a titolo d'acconto (se si utilizza il sistema ordinario Irpef).

Per i contratti:

- **relativi alla stessa unità immobiliare;**
- **stipulati dal medesimo locatore;**

i dati possono essere esposti **in forma aggregata**.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

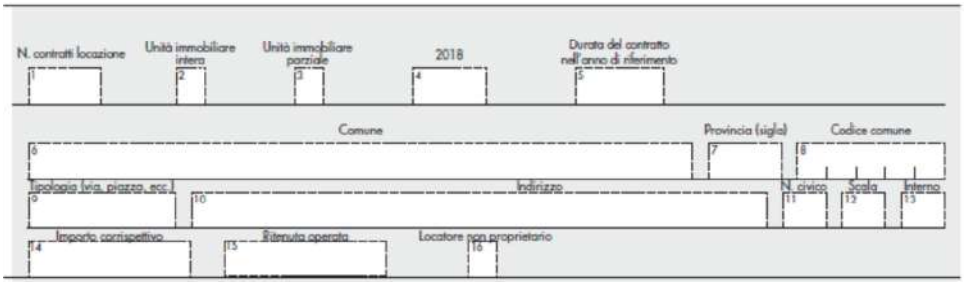

Di seguito un riepilogo sulle modalità di compilazione del nuovo prospetto:

1	Da compilare solo nel caso in cui i dati vengano esposti in modo aggregato. In tal caso va riportato il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare
2	Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione dell'intera unità immobiliare
3	Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione parziale dell'unità immobiliare
4	Da barrare se il contratto prevede un periodo di locazione nel 2018
5	Indicare il numero dei giorni di durata del contratto di locazione compreso nel periodo di riferimento (in generale 2017). Se è barrata la casella 4 il periodo di riferimento è il 2018. Se è barrata la casella 16, va indicato in ogni caso la durata del contratto, anche in caso di efficacia a cavallo d'anno. Se i dati sono esposti in forma aggregata i giorni vanno conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti
6-13	Riportare i dati relativi all'indirizzo del'immobile oggetto del contratto
14	Indicare l'importo del corrispettivo lordo pattuito per la locazione, suddiviso tra il 2017 e 2018 in caso di locazione breve a cavallo d'anno
15	Indicare la ritenuta operata sul corrispettivo (codice tributo 1919)
16	Da barrare se il percipiente a cui viene rilasciata la CU non è il proprietario dell'unità immobiliare locata (esempio sublocazione breve o locazione breve stipulata dal comodatario con un soggetto terzo estraneo al contratto di comodato). Se viene barrato il punto 16 non deve essere barrato il punto 4

Le istruzioni precisano che:

- **se il corrispettivo percepito si riferisce a due periodi d'imposta** (sia al 2017 che al 2018) **vanno compilati 2 distinti righi** dove, nel primo vanno indicati i giorni di locazione nel 2017 (e non va barrato il campo 4 "2018"), nel secondo vanno indicati i giorni di locazione nel 2018 e va barrato il campo 4 "2018";
- **ai fini della compilazione della CU si utilizza il principio di cassa** (a fronte di un reddito percepito nasce l'obbligo di versamento delle ritenute e di rilascio della CU) ma **i redditi derivanti da locazione breve costituiscono**:
  - ✓ **redditi fondiari** per il locatore proprietario/titolare di un diritto reale sull'immobile, per i quali si applica il **principio di competenza**;
  - ✓ **redditi diversi** per il locatore comodatario/sublocatore, per i quali va applicato il **principio di cassa.**

  Sarà pertanto necessario coordinare il principio di cassa seguito nella compilazione della CU con la natura dei redditi percepiti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **17/E** del **16 Febbraio 2018**	L'Agenzia chiarisce che l'effetto sostitutivo derivante dall'applicazione dell'imposta sui finanziamenti (art. 15 e seguenti del DPR 601/1973) si applica anche nel caso in cui il cessionario di un credito, derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva e del trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, sia un soggetto diverso da un'azienda o istituto di credito.
Risoluzione n. **18/E** del **20 Febbraio 2018**	L'Agenzia istituisce il codice tributo "6044" per il versamento, tramite il Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta sul valore aggiunto per l'estrazione o immissione in consumo di alcune tipologie di carburanti e combustibili da un deposito fiscale, ai sensi dell'art. 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 23.02.2018 AL 09.03.2018

Lunedì **26 Febbraio 2018**	**Presentazione elenchi INTRASTAT** delle **cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese** nel **mese precedente** nei confronti di soggetti UE.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Dichiarazione mensile e versamento** dell'**Iva** relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Gennaio 2018** da parte degli **enti non commerciali.**

Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Dichiarazione mensile e versamento** dell'**Iva** relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Gennaio 2018** da parte degli **enti non commerciali.**
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell'**imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2018,** nonché degli **eventuali conguagli** di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **Dicembre 2017.**
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente (**2017**). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata **l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** (Mod. F24 elementi identificativi).
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Versamento della 1^ rata** bimestrale dell'**imposta di bollo** relativa alla dichiarazione presentata entro il 31.01.2018.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Conguaglio,** da parte dei **sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati **e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.**
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali** effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'**anno precedente da parte delle tipografie** autorizzate alla **stampa di documenti fiscali** e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per i **soggetti che erogano mutui agrari e fondiari,** scade il termine per la **comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati,** riferiti all'anno precedente (**2017**), relativi alle **quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari**, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per le **imprese assicuratrici, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società,** già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, scade il termine per la **comunicazione all'Anagrafe tributaria dei seguenti dati riferiti al 2017:** ♦ per **tutti i soggetti del rapporto**, i dati relativi ai **premi di assicurazione detraibili**, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge n. 413/1991; ♦ i dati e le notizie, relativamente ai **soggetti contraenti,**

	contratti di assicurazione, ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605/1973. Tali dati sono utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per gli **Enti previdenziali,** scade il termine per la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati,** riferiti all'anno precedente (**2017**), relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali**, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per le **imprese funebri,** scade il termine per la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati,** riferiti all'anno precedente (**2017**), relativi alle **spese funebri sostenute dai contribuenti,** che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per le **università statali e non statali,** scade il termine per la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati,** riferiti all'anno precedente (**2017**), relativi alle **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria per ciascuno studente,** che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Per i soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie** scade il termine per la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nel**l'anno precedente (**2017**), con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Opposizione da parte degli studenti universitari** all'utilizzazione dei dati relativi alle **spese universitarie** sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte** degli iscritti agli Albi professionali **dei veterinari** (e delle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari), **dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017** riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai

	fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata**.**
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2017)**, relativi alle **spese sostenute dal condominio** con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	Per **banche e Poste Italiane Spa,** scade il termine per la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati,** riferiti all'anno precedente (**2017**), relativi alle **spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica,** che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Mercoledì **28 Febbraio 2018**	**Comunicazione, da parte dei soggetti passivi IVA, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **quarto trimestre solare del 2017**, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Venerdì **2 Marzo 2018**	Versamento dell'**imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2018 dalle p**arti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che **non** abbiano **optato per il regime della "cedolare secca".**
Mercoledì **7 Marzo 2018**	**Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (modello CU 2018)** contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei **redditi** di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi, **corrisposti nel 2017.**
Giovedì **8 Marzo 2018**	Termine per l'esercizio **dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** per la dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento a singole voci di spesa, **tramite il sistema STS.**

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Palombi
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Maria Mazzeo
Dottore in economia e consulente di impresa
paghe@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Dott.ssa Gemma Radassao
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Paradiso
Dottore in economia e consulente di impresa
a.paradiso@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you